

**Nota informativa : La figura del Preposto nel T.U. 81/08**

Roma 3 giugno 2009

Al. Coordinamento RLS Techno Sky  
( vedere lista di distribuzione destinatari )  
e p.c. Redazione Sky Syndicate

A seguito di alcune conversazioni telefoniche intercorse sia con RSU/RLS che con i lavoratori relativamente alla figura del *Preposto*, nello specifico caso dei nostri DVR, ho ritenuto opportuno porre alla v/s attenzione alcuni chiarimenti in merito per le opportune valutazioni e/o riflessioni.

La legislazione *ante* D. Lvo 81/08 era caratterizzata da una totale mancanza di definizione sia del *Dirigente* che del *Preposto* e di una indifferenziata attribuzione di obblighi<sup>1</sup>.

Tralasciando la trattazione delle le figure del *Datore di Lavoro* e del *Dirigente*, il legislatore nel D. Lvo 81/08 prevede per il *Preposto*, nell'ambito della specifica definizione (art.2, c.1, lett.e), il preciso richiamo al conferimento dell' < *incarico* > a persona che in base alle < *competenze professionali* > e nei < *limiti* > dei < *poteri gerarchici e funzionali* > adeguati a questi, è chiamato a svolgere il suo ruolo in Azienda.

Con lo strumento dell' < *incarico* > il Legislatore ha inteso prevedere a carico del *Datore di Lavoro* l'impegno di una individuazione, di diritto, della figura all'interno dell'Azienda rispondente alle caratteristiche e criteri previsti per tale ruolo, al fine di giungere, una volta identificato, a renderlo non solo consapevole di tale ricomprensione nell'ambito di soggetto chiamato a svolgere un ruolo determinante in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma in particolare, a fargli prendere coscienza della responsabilità<sup>2</sup> (correlata al ruolo) prevista in forma individuale, a carattere **penale**.

---

<sup>1</sup> Nel D. Lvo 626/94 il legislatore, nel prevedere l'elenco degli obblighi a carico delle figure Aziendali, aveva in modo indistinto posto sullo stesso livello il *Datore di Lavoro*, il *Dirigente* e il *Preposto* (art.4), distinguendo quest'ultimo, dalle altre due figure di responsabilità, solo sul piano sanzionatorio (art.90, per il *Preposto* e art.89 per il *Datore di Lavoro*).

<sup>2</sup> Nel pieno rispetto del principio previsto all'art.1, c.2, lett.f, della legge delega n. 127/07, secondo il quale il legislatore della riforma avrebbe dovuto, nell'ambito della < riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio > tener conto della < responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del *Preposto*, l'estensore del D.Lvo 81/08 assolvendo al mandato, ha delineato il ruolo del *Preposto*, prevedendo anche nei suoi riguardi una specifica posizione di responsabilità sanzionata.

Sanzioni disposte nei riguardi del preposto art. 56, D.Lvo 81/08

In merito al *Preposto*, l'incarico che dovrà essergli conferito avrà la funzione di formalizzare l'investitura a Preposto delle diverse figure ad esso parificabili (es.: capi-reparto, capi-squadra, ecc.), in base ai criteri previsti nella definizione (art.2, c.1, lett.e), compiendo, non solo un procedimento necessario al fine di una puntuale configurazione dell'organizzazione dei ruoli in materia prevenzionale, richiesta dal nuovo documento di valutazione rischi (art.28, c.2, lett.d), ma riducendo significativamente i margini del possibile esercizio di fatto di poteri direttivi svolti da soggetti sui quali gravano posizioni di garanzia (tra le altre, quella del *Preposto*), svolti senza regolare investitura ( art. 299 del D.Lvo. 81/08).

### **Conclusioni**

I nominativi dei *Preposti* riportati sui DVR Techno Sky adeguati (a partire dal 1 gennaio 2009) alle nuove disposizioni del D.Lvo 81/08 e consegnati agli RLS in data 28 marzo 2009, sono le figure professionali che, su incarico del Datore di Lavoro, sono chiamate ad occupare una propria rilevante collocazione all'interno del sistema Aziendale in tema di prevenzione, perché figure caratterizzate da un mandato ben delineato, circoscritto, all'interno del perimetro disegnato da precisi compiti di "sovrintendere" <all'attività lavorativa>, "garantire"<l'attuazione delle direttive ricevute>, "controllare" <la corretta esecuzione da parte dei lavoratori> ed "esercitare" <un funzionale potere di iniziativa>. Qualsiasi variazione al documento DVR dovrà essere comunicata dal Datore di Lavoro e registrata sul documento stesso.

Distinti Saluti

**V. Cicetti**

Documento allegato

- Lista di distribuzione destinatari

---

**Coordinamento Nazionale delle RLS Techno Sky**

Visita il seguente link: <http://www.skysynd.eu/safety.asp>

Allegato Coordinamento RLS Techno Sky :

Lista di distribuzione

<b>RLS</b>	<b>Sito</b>
A. Camuso	Brindisi
G. Carminati	Malpensa
A. Chiarenza	Genova
M. Fadda	Firenze
A. Fonda	Ronchi dei Legionari
M. Gesmundo	Torino
V. Lugliè	Fiumicino
A. Ricceri	Catania
A. Schiappa	Napoli
C. Schivardi	Milano
A. Viscardi	Bergamo

---

**Coordinamento Nazionale delle RLS Techno Sky**

Visita il seguente link: <http://www.skysynd.eu/safety.asp>